



COMUNE DI TOANO

Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE N° 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI E RIDUZIONI ANNUALITA' 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore 20,40 in Toano, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte delle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, in videoconferenza come da provvedimento Sindacale n.4 del 07.04.2020.

All'appello risultano i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti	N°	Cognome e Nome	Presenti / Assenti
1	VOLPI VINCENZO	P	8	ROCCATAGLIATA AUGUSTO	P
2	SCALABRINI NICOLA	P	9	MARCHI ANDREA	P
3	ALBERTINI ROMANO	A	10	BENASSI CARLO	P
4	FILIPPI PASQUALE	P	11	GIANSOLDATI DAVIDE	P
5	PAOLINI STEFANO	P	12	PALLADINI CARLO	P
6	BIANCHI EFREM PELLEGRINO	P	13	SCHENETTI PAOLO	P
7	CASONI SIMONE	P			

Partecipa il Vice Segretario Comunale SPADAZZI LUCIANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Sig. VOLPI VINCENZO - Sindaco.

Il Presidente, constatata per appello nominale, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

Giansoldati Davide – Marchi Andrea – Paolini Stefano

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI E RIDUZIONI ANNUALITA' 2020.

Relaziona ed illustra l'argomento il Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Luciano Spadazzi.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali vengono riportati, in forma integrale, sul dispositivo audio digitale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 780 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 sono abrogati il comma 639 e successivi della L 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 in tema di termini d'approvazione di tariffe e aliquote comunali;

DATO ATTO che

- il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'art 1, c. 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'art. 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 (cd Cura Italia) recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- il comma 5 del richiamato art. 107 ha poi previsto che *"I comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 (copertura integrale dei costi) e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*.

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTE le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 relativamente a modalità e termini per l'invio,

esclusivamente per via telematica, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze;

DATO ATTO che per l'emergenza Covid 19 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali è stato differito del al 31 luglio 2020, (D.L. "Cura Italia", art. 107, comma 2) e che si ritiene differita altresì la scadenza per apportare modifiche al Regolamento TARI in virtù di quanto disposto dall'art. 53;

RICHIAMATO l'art.138 del D.L. 34 del 19/05/2020 – Decreto Rilancio, il quale indica il 31/07/2020 quale termine di approvazione delle tariffe TARI 2020;

CONSIDERATO che

- in data 3 luglio 2020, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento, al Disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio), il quale proroga al 30 settembre i termini di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, per l'adozione della delibera di controllo e salvaguardia equilibri di bilancio e per l'approvazione anche degli atti deliberativi IMU e TARI (approvazione tariffe);
- viene differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023 e, solo per l'anno 2020, le date del 14 ottobre (termine per l'invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e del 28 ottobre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell'efficacia) sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre.

DATO ATTO che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

VISTO l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di febbraio per l'emergenza coronavirus - COVID 19 ed il susseguirsi di disposizioni normative con varie tipologie di misure restrittive per fronteggiare i contagi, ovvero la chiusura di attività commerciali e la sospensione di manifestazioni ed iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, "Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare: l'art. 67, in tema di sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori;

RICHIAMATO il DPCM del 22 marzo 2020;

VISTO il D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATO il DPCM dell' 1 aprile, che dispone misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché la proroga fino al 13 aprile delle disposizioni dei decreti precedenti;

RICHIAMATO altresì il DPCM del 10 aprile 2020, il DPCM del 26 aprile 2020, il DPCM del 17 maggio 2020 e DPCM del 11 giugno 2020 in merito ad ulteriori disposizioni causa emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 ovvero adottare le medesime tariffe TARI 2019 anche per l'annualità in corso con conguaglio su tre annualità a decorrere dal 2021 oppure approvare le tariffe TARI 2020 a seguito della presentazione dei PEF 2020;

VISTO quanto previsto dal documento d'indirizzo approvato da Consiglio d'ambito di Atersir nella seduta del 27 aprile 2020;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, il Comune, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, ritiene di approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 con la possibilità di ripartire in tre anni, a decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.05.2020 ad oggetto "MODIFICA SCADENZA RATA PER IL VERSAMENTO DELLA TASSA SU RIFIUTI TARI ANNO 2020" con la quale è stata modificata la data di scadenza della prima rata di versamento della TARI 2020 da fine luglio al 30.09.2020 e confermata invece la seconda rata al 05 dicembre 2020;

VISTO quanto previsto dal "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" le cui ultime modifiche sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comune n.18 del 26.05.2020;

PRESO ATTO che l'emergenza COVID-19 sta determinando una crisi economica, con ricadute negative su tutta la popolazione ma in particolare sulle attività economiche e data quindi la necessità di ridurre il carico nei confronti delle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti governativi, con l'introduzione di riduzioni specifiche o esenzioni temporanee per le attività maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali, evitando nel contempo l'aggravio delle altre utenze che conseguirebbe per il ben noto principio della copertura integrale dei costi del servizio, facendosi carico del minor gettito con altre risorse del bilancio;

VISTE le modifiche introdotte dalle deliberazioni di ARERA n. 158/2020, relativamente all'adozione di misure urgenti a tutela delle utenze alla luce dell'emergenza da COVID-19, e n.238/2020 del 23/06/2020;

CONSIDERATO quanto previsto dal Documento per la Consultazione DCO ARERA 189/2020 del 26.05.2020 "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-21 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARI", in particolare l'art. 18 – Riduzioni/Agevolazioni modificato con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 18.02.2020;

DATO ATTO che intenzione dell'Amministrazione è quella di aiutare tutte quelle posizioni TARI, non domestiche, che, visti i provvedimenti normativi emanati al fine del contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno dovuto sospendere la loro attività per periodi più o meno prolungati e riducendo quindi la produzione di rifiuti non domestici legata alle stesse;

RITENUTO pertanto necessario prevedere, per la sola annualità 2020, al fine di venire incontro alle attività commerciali/artigianali in difficoltà a seguito delle motivazioni sopra indicate, integrando anche eventuali agevolazioni già in essere applicate al contribuente (art. 18 del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 18.02.2020), le seguenti riduzioni alle utenze non domestiche:

- 30% del dovuto annuo a tutte le attività che costrette a chiudere per periodi più lunghi o che maggiormente hanno risentito dell'emergenza;
- 15% per quelle attività costrette a chiudere per periodi più brevi o hanno potuto svolgere la loro attività solo in forma parziale;

CONSIDERATO inoltre di prevedere, per la sola annualità 2020, anche su indicazione dell'ufficio Servizi Sociali Comunale, per le Utenze domestiche disagiate, già nelle condizioni di ammissibilità del bonus sociale per disagio economico per la fornitura di utenze (elettrica e/o idrica e/o gas), la riduzione della tassa rifiuti nella misura del 50%, come indicato nell'allegato 3 alla presente deliberazione;

RICHIAMATO l'Allegato 3 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, che illustra le riduzioni Tari 2020, sia per utenze domestiche che non domestiche, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID2019;

RILEVATO che

- le riduzioni TARI sopra indicate, causa emergenza sanitaria da COVID 19, come da previsioni redatte dall'Ufficio Tributi comunale, ammontano a € 19.142,94 per le utenze non domestiche ed € 1.442,00 per le utenze domestiche
- tali riduzioni dovranno essere iscritte in bilancio nell'apposito capitolo di entrata corrispondente;

VISTO il D.Lgs.n.267 del 18/08/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso a norma di legge;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

CON la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.12
- votanti n.12
- voti favorevoli n.12 (unanimità)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2020, confermando ed adottando le tariffe applicate per l'anno 2019, per evitare eventuali aumenti di spesa ai contribuenti in un così difficile momento storico, come elencate negli ALLEGATI 1) e 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, c 4 e 5 del DL 18 /2020) l'Ente provvederà alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF);
- 2) **DARE ATTO** che le Tariffe della TARI sono maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale - art. 19 del D.Lgs 504/92), come previsto dal comma 666 dell'art 1 della L n. 147/2013, nella misura del 5 per cento sull'importo del tributo;
- 3) **DI INTRODURRE**, per la sola annualità 2020, le nuove agevolazioni TARI come da ALLEGATO 3) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, a decorrere dal 1° gennaio

2020, per le motivazioni meglio espresse in premessa, a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico ed al fine di supportare le utenze non domestiche, in particolare esercizi commerciali ed artigianali che causa l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere/chiudere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa, in attuazione delle disposizioni governative adottate per contenere il diffondersi del coronavirus COVID-19;

- 4) **DI DARE ATTO** che le agevolazioni riportate nell'Allegato 3 risultano, pari ad € 19.142,94 per le utenze non domestiche e pari ad € 1.442,00 per le utenze domestiche, per un totale di minori entrate di € 20.584,94, con una corrispondente riduzione di gettito da contabilizzare sull'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'esercizio finanziario 2020 "Imposta TARI";
- 5) **DI MODIFICARE** l'ALLEGATO 2) "Utenze non domestiche" – spostando negli "studi professionali" gli ex "uffici" variazione dalla categoria 108 alla 109 (modifica introdotta dall'art. 58-quinques del DL 124/2019, convertito con L 157/2019);
- 6) **DI TRASMETTERE**, a norma dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019, convertito con modifiche dalla Legge 54/2019 e come da successive modifiche, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze - esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, entro il 31 ottobre (termine per l'invio telematico del testo le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale) e 16 novembre (termine di pubblicazione degli atti a fini dell'efficacia);

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

- presenti n.12
- votanti n.12
- voti favorevoli n.12 (unanimità)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267.

Sul presente atto ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, il Responsabile del servizio finanziario.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr.Luciano Spadazzi

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Kc		Kd	Euro/m ²	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	Coef	Nord					
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	max	0,51	max	0,536813		Quiv*Kd	QF+QV
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	max	0,80	max	0,842059			1,575875
3 Stabilimenti balneari	max	0,63	max	0,663122			2,462502
4 Esposizioni, autosaloni	max	0,43	max	0,452607			1,949580
5 Alberghi con ristorante	ad-hoc	1,00	ad-hoc	1,052574			1,330862
6 Alberghi senza ristorante	min	0,80	min	0,842059			3,204918
7 Case di cura e riposo	max	1,00	max	1,052574			2,462502
8 Uffici, agenzie, studi professionali	max	1,13	max	1,189409			3,078746
9 Banche ed istituti di credito	max	0,58	max	0,610493			3,490190
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	max	1,11	max	1,168357			1,793045
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurificenze	max	1,52	max	1,599912			3,424608
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	max	1,04	max	1,094677			4,679991
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	max	1,16	max	1,220986			3,197542
14 Attività industriali con capannoni di produzione	max	0,91	max	0,957842			2,345313
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	max	1,09	max	1,147306			1,855469
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	ad-hoc	3,70	ad-hoc	3,894524			2,206771
17 Bar, caffè, pasticceria	ad-hoc	2,90	ad-hoc	3,052464			7,916669
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	med	2,07	max	2,178828			5,937501
19 Plurificenze alimentari e/o miste	max	2,61	max	2,747218			4,836590
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	max	10,44	max	10,988872			5,296746
21 Discoteche, night club	max	1,64	max	1,726221			21,177088
22 -	max	0,00	max	0,000000			32,165960
23 -	max	0,00	max	0,000000			5,053696
24 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
25 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
26 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
27 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
28 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
29 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
30 -	max	0,00	max	0,000000			0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,000000			0,000000
Totale							

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,339340	36,62	130,35	130,35	166,97
Famiglie di 2 componenti	0,395896	46,45	228,12	114,06	274,57
Famiglie di 3 componenti	0,436294	50,12	236,27	78,76	286,38
Famiglie di 4 componenti	0,468612	60,02	260,71	65,18	320,73
Famiglie di 5 componenti	0,500930	74,09	358,47	71,69	432,56
Famiglie di 6 o più componenti	0,525169	69,37	391,06	65,18	460,43
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,436294	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0,339340	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	0,444373		Media	87,54	

ALLEGATO 3

**RIDUZIONI TARI ANNUALITA' 2020 A SEGUITO DI EMERGENZA
SANITARIA COVID19**

UTENZE NON DOMESTICHE

30% SIA NELLA QUOTA FISSA CHE VARIABILE DELLA TARIFFA: ATTIVITA'
SOSPESE PER CHIUSURA FORZATA A SEGUITO DEI PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI.

15% SIA NELLA QUOTA FISSA CHE VARIABILE DELLA TARIFFA: ATTIVITA'
SOSPESE PER BREVE PERIODO E SUCCESSIVAMENTE RIAPERTE O PER QUELLE ATTIVITA' CHE HANNO
LAVORATO MA IN FORMA RIDOTTA.

**UTENZE DOMESTICHE - CONTRIBUENTI IN MOMENTANEA
SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO (già nelle condizioni di
ammissibilità del bonus sociale)**

50% SIA NELLA QUOTA FISSA CHE VARIABILE DELLA TARIFFA PER UNA SOLA UTENZA DOMESTICA
NELLA TITOLARITA' DI UNO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO. FAMILIARE

Comune di TOANO

Provincia di Reggio Emilia

Oggetto: Parere in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti – TARI e riduzioni annualità 2020".

IL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta, Dott.ssa Alessandra Savini, Revisore dei Conti del Comune di Toano nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16 Aprile 2020, interpellato in data 20/07/2020 per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b)2) e 1-bis, del D.Lgs. n. 267/2000,

Ricevuta la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di "Approvazione tariffe della tassa sui rifiuti – TARI e riduzioni annualità 2020";

Premesso che:

il presente parere è reso all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e pertanto ogni voce analizzata è stata controllata e supportata da check-list e carte di lavoro presso lo Studio del Revisore con la collaborazione telefonica con il Responsabile Finanziario dell'Ente Pubblico (in smart working). Tutto ciò non attestato nel presente parere, fa parte di un controllo successivo negli Uffici dell'Ente a fine emergenza.

Esaminata

la documentazione prodotta e trasmessa al Revisore dei conti;

Preso atto

del parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;


Sulla base di quanto previsto dall'art.239 del TUEL, modificato dall'art.3 del D.L. 10/10/1972 n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012 n. 213;

ESPRIME

Parere favorevole in riferimento alla citata proposta di delibera.

Ravenna, li 24/07/2020

Il Revisore Unico
Dott. Alessandra Savini



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to (SPADAZZI LUCIANO)

La presente deliberazione viene pubblicata il 5 AGO 2020 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 20 AGO 2020 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Reg. Pubbl. n° 393

IL VICE SEGRETARIO
F.to SPADAZZI LUCIANO

Copia conforme



Lì, . . . 5 AGO 2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Spadazzi Dott. Luciano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000)

Lì, _____

Visto: IL SINDACO
F.to (VOLPI VINCENZO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE